



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo n. 10/2014 presentato dalla GEO-ECOSTRUTTURE s.r.l. in liquidazione, p. iva 02124100047, in persona del liquidatore ing. Santero, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Buccheri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via Felice Casati n. 32, come da procura in calce alla domanda di ammissione alla procedura di concordato;

esaminati i documenti allegati;

visti i chiarimenti forniti dalla società con la memoria integrativa depositata in data 13.6.2014;

OSSERVA

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 06.06.2013, la società istante Geo-Ecostrutture s.r.l. in liquidazione ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.
Tuttavia, nei termini assegnati dal giudice, la società non ha mai provveduto al deposito del piano e della proposta, con la conseguente inammissibilità della predetta istanza di concordato con riserva.
2. Successivamente, pendente istanza di fallimento di cui al r.g. n. 36/2014 proposta dalla FEA s.r.l., la Geo-Ecostrutture ha depositato in data 11.04.2014 una nuova istanza di concordato preventivo di cui al presente procedimento, con ricorso attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi. La proposta formulata dalla società istante ha carattere liquidatorio ed è incentrata sulla cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio dell'istante. in sintesi, il piano concordatario prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura, delle spese di funzionamento della società fino alla definitiva liquidazione e cessazione, oltre che delle spese per assistenza professionale propedeutica alla presentazione della domanda di concordato, il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 22% degli importi vantati.

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- copia della determina del Liquidatore autenticata da Notaio del 28.05.2013;

- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 28.02.2014, inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- piano di concordato;
- relazione del professionista attestatore, dott.ssa Bottallo, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.;
- nota integrativa di elementi, dati e notizie a sostegno della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositata a seguito di richiesta chiarimenti formulata dal Tribunale in intestazione con provvedimento del 29.05.2014.

Disposta la convocazione della società istante all'udienza del 24.06.2014 per i chiarimenti richiesti dal tribunale in merito alla proposta, la Geo-Ecostrutture si è riportata alla nota integrativa depositata ed ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato.

All'esito, il Tribunale ha riservato la decisione.

3. la proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 151 e 161, l. fall., dal Liquidatore, come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della *"correttezza dei criteri di formazioni delle classi"*, nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori.

Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

4. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame non si discosta dalla ordinarietà dei concordati c.d. liquidatori con cessione, nella misura in cui prevede la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società oltre che la riscossione dei crediti derivanti anche da rapporti commerciali, al fine di consentire il pagamento per intero dei creditori privilegiati ed in misura percentuale del 22% di quelli chirografari.

Il professionista attestatore ha dichiarato, quanto al possesso del requisito di indipendenza, anche ai sensi dell'art. 67, 3° comma, lett. d), l. fall., *"di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura; di non vantare credito verso la società ricorrente per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico; (...) di non aver prestato direttamente od indirettamente, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato od autonomo in favore della debitrice ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo"*.

In merito alle verifiche eseguite, nella relazione si specifica che è stata correttamente svolta l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, alle attività finanziarie non immobilizzate, ai crediti ed alle disponibilità che possano derivare dalla riscossione dei crediti vantati dalla società. Inoltre, si evidenzia come le valutazioni dei beni immobili (residenziali e non) siano state prudenziali alla luce della situazione attuale di crisi del mercato immobiliare, pur rilevandosi come l'ubicazione degli stessi in un territorio di particolare interesse renda fattibile il realizzo di quanto indicato nel piano di concordato. Il professionista attestatore ha, dunque, espresso il proprio convincimento in ordine alla compatibilità dei tempi di liquidazione del patrimonio sociale con quelli di esecuzione del piano che vengono indicati in un periodo di circa trentasei mesi.

Sul punto si rileva che tale periodo di tempo deve essere considerato meramente esemplificativo e prudenziale, ben potendo i tempi di liquidazione essere anche inferiori.

In definitiva, dalla attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista non emergono elementi di inidoneità della relazione, la quale si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata. Detta relazione, peraltro, dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario ed alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

In tale contesto, dunque, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche alla luce dei chiarimenti forniti con la nota integrativa del 13.06.2014.

Peraltro, va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti: circostanze, queste, che il Collegio, nella presente fase, non può ulteriormente verificare e che saranno oggetto di puntuale ed attenta verifica da parte del commissario giudiziale (sia in ordine alla verifica approfondita sull'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi all'eventuale esistenza di profili di responsabilità di gestione e all'eventuale compimento di atti pregiudizievoli alla massa dei creditori).

Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172, l. fall., al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.

Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui all'art. 163, l. fall. e che possa, dunque, essere sottoposta alla valutazione del ceto creditorio.

In conclusioni, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 160, 1° e 2° comma, e 161, l. fall.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da Geo-Ecostrutture s.r.l. il liquidazione

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Monica Mastrandrea

NOMINA

commissari giudiziali il dott. Salvatore BELLASSAI e il avv. TANCIO DIARRIGNO

DISPONE

la convocazione dei creditori per il giorno 16.12.2014, ore 12:00

FISSA

al 30.09.2014 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

STABILISCE


in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 50.000,00, quale anticipo delle spese di procedura. su libretto bancario intestato alla società e vincolato alle firme del giudice designato.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 10.07.2014.

Il giudice relatore
Monica Mastrandrea



Il Presidente
Paolo Rampini



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 18/07/2014
IL CANCELLIERE